

# ASSOCIAZIONE CULTURALE "QI"

Associata alla Federazione Italiana delle Società di Agopuntura - F.I.S.A.

Associata alla Federazione Italiana delle Scuole di Tuina e Qigong – F.I.S.T.Q.

Accreditata presso l'Associazione Operatori di Tuina e Tecniche Olistiche - O.T.T.O.

## STATUTO

### **ART. 1 - ASSOCIAZIONE**

E' costituita a Palermo l'Associazione Culturale "Qi" – Scuola di Medicina Tradizionale Cinese, regolata dal presente statuto e, in quanto non disponga, dal Codice Civile e dalle vigenti leggi.

### **ART. 2 - FINALITÀ' E SCOPI**

L'Associazione non ha fini di lucro. La sua attività e la sua vita associativa hanno per scopo la diffusione e lo sviluppo della conoscenza della Medicina Tradizionale Cinese. L'Associazione si propone inoltre di incrementare gli scambi culturali tra l'Italia, ed in particolare la Sicilia, e la Repubblica Popolare Cinese.

### **ART. 3 - COMPITI**

I compiti istituzionali sono:

- a) Organizzare corsi di studio ed aggiornamento connessi con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- b) Organizzare congressi, convegni, conferenze e stages connessi con le finalità dell'Associazione;
- c) Organizzare viaggi e soggiorni di studio aperti a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al punto "a" per l'approfondimento delle materie oggetto dei corsi di studio.

### **ART. 4 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Palermo in Via Contessa Adelasia, 5

### **ART. 5 - SOCI**

L'Associazione è costituita da:

- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

## **ART. 6 - SOCI ORDINARI**

Sono coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che in seguito verranno ammessi come Ordinari previo inoltro di richiesta scritta al Consiglio Direttivo che, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione, delibererà ad insindacabile giudizio in proposito, dando comunicazione (di accoglimento o di rigetto) all'interessato. In caso di rinnovo, l'associato sarà ammesso a far parte dell'Associazione, al momento del pagamento delle quote dovute, salvo rigetto del Consiglio Direttivo.

## **ART. 7 - DOVERI DEI SOCI**

Tutti gli associati dovranno conformarsi allo spirito e alle norme dello statuto, nonché alle disposizioni degli organi sociali per gli incarichi ricevuti. Gli associati ammessi a far parte dell'Associazione dovranno:

- versare la quota d'iscrizione e le quote annuali di partecipazioni nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- sottostare ai vari impegni inerenti alla qualità di associato;
- osservare lo statuto, il regolamento interno, le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; il socio che non ottempera a quanto previsto nel presente Statuto potrà, su insindacabile delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, essere escluso dall'Associazione.

## **ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di associato si perde :

- per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- per espulsione, in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo;
- per il mancato pagamento della quota associativa alla scadenza.

La perdita della qualità di associato è immediata al verificarsi degli eventi di cui sopra. In caso di iscrizione durante l'anno solamente la quota annuale verrà versata in dodicesimi in ragione d'anno solare, mentre resterà uguale la quota d'iscrizione.

## **ART. 9 - SOCI ONORARI**

La qualifica di Socio Onorario può essere acquisita da chi, per meriti speciali e in quanto impossibilitato a prendere parte attiva alla vita dell'Associazione, contribuisca al perseguimento delle Finalità e Scopi di cui all'ART. 2.

La proposta di attribuzione del titolo di Socio Onorario viene deliberata dall'Assemblea dei Soci Ordinari a decisione unanime.

## **ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Associati Ordinari;
- b) Il Consiglio Direttivo;

## **ART. 11 - L'ASSEMBLEA**

Fanno parte dell'Assemblea gli Associati Ordinari. Essa esprime l'indirizzo dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo ed elegge il Consiglio Direttivo. In sede straordinaria essa espleta tutti i compiti previsti dalla legge per tali consensi. L'Assemblea va convocata con avviso comunicato direttamente almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, nel quale avviso potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione, tramite fonogramma telefonico da parte dei servizi di segreteria dell'Associazione, a mezzo stampa o affissione nella bacheca della sede sociale, o con altri mezzi che raggiungano egualmente lo scopo dell'avviso di fatto. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Assemblea. Per poter partecipare all'Assemblea con diritto di voto, è necessario essere in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentarne solo un altro.

## **ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

All'assemblea compete:

- a) di approvare il bilancio e modificare lo statuto;
- b) stabilire le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- c) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente e sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo.

Le elezioni avvengono a maggioranza relativa; in caso di parità dei voti, sarà eletto il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; a parità di tale anzianità sarà eletto il candidato più anziano di età.

L'Assemblea stabilisce la destinazione dei beni allo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo quanto sopra indicato, con le maggioranze previste dall'articolo 21 C.C.

## **ART 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tutti scelti tra gli associati, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Ad esso compete la gestione dell'Attività dell'Associazione e, in particolare la decisione sulla ammissibilità dei soci. I componenti del direttivo eleggono tra di loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; questi ultimi possono anche coincidere con un'unica persona. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione. Ciascun componente del Consiglio direttivo rappresenta gli interessi generali dell'Associazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna. Esso procede pure all'assunzione dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il finanziamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Al Consiglio direttivo compete inoltre:

- a) realizzare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) impartire, tra un'Assemblea e l'altra, le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'attività dell'Associazione;

- c) proporre le modifiche al presente Statuto;
- d) predisporre i bilanci dell'Associazione;
- e) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno;
- f) irrogare i provvedimenti disciplinari e proporre all'Assemblea la radiazione dei soci che violino lo Statuto;
- g) stabilisce l'ammontare annuale delle quote dovute dai soci;
- h) stabilisce eventuali agevolazioni per le varie categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno; può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Presidente o di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si intende validamente riunito con la metà più uno dei suoi membri, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente. Le votazioni del Consiglio direttivo avvengono per alzata di mano.

## **ART. 14 – PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI**

Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente competono:

- a) attuare gli indirizzi e le direttive di attività fissate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo ;
- b) esercitare ogni atto necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- c) assegnare incarichi speciali ai membri del Consiglio;
- d) curare i rapporti con i pubblici poteri e con gli enti ed organismi professionali, economici e sindacali interessati ai settori di competenza dell'Associazione;
- e) curare la gestione amministrativa dell'associazione anche a firme disgiunte. Al Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, è devoluta la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio; Essi, altresì, con firme anche disgiunte possono incassare somme di denaro provenienti dall'associazione a qualsiasi titolo, da Enti pubblici o privati. Il Presidente, durante la sua carica, può chiedere a sua discrezione a tutti i soci fondatori la corresponsabilità per le fidejussioni personali che egli sarà costretto a rilasciare per la stipula di determinati contratti. La corresponsabilità dei soci ordinari per le fidejussioni personali rilasciate dal presidente scatta per apposizione della loro firma su una dichiarazione di responsabilità rilasciata di volta in volta al Presidente.

## **ART. 15 - BILANCIO**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

## **ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per l'eventuale scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio

l'assemblea, in seduta straordinaria, delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Tutti gli associati avranno diritto ad una quota parte del patrimonio dell'associazione in liquidazione, salvo diversa delibera assembleare che destini lo stesso a fine di beneficenza o di pubblica utilità o a fondazioni che perseguiranno i fini istituzionali dell'associazione in liquidazione. In caso di scioglimento l'assemblea che lo ha deliberato nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

## **ART. 17 - FINANZIAMENTO**

L'Associazione provvede alle spese di organizzazione e di stampa con l'apporto delle quote sociali, delle offerte e dei contributi per la partecipazione alle sue attività, e delle donazioni che pervengono all'Associazione da chiunque e a qualsiasi titolo, purché non in contrasto con i fini statutari.

## **ART. 18 - NORME TRANSITORIE**

In deroga al presente statuto, le cariche sociali potranno essere conferite all'atto della costituzione.

Il Primo anno sociale avrà inizio nella data di costituzione dell'Associazione.